

## STATUTO

### **Art.1 – Costituzione dell’Associazione**

E’ costituita una libera Associazione denominata S.P.E.S. – Solidali Per l’Età della Saggezza Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.-

Essa ha durata illimitata.-

L’Associazione S.P.E.S. – Solidali Per l’Età della Saggezza ONLUS di seguito, per brevità, viene chiamata Associazione.-

L’Associazione ha sede in Via XX Settembre, 24 a Uliveto Terme, nel Comune di Vicopisano (PI).-

È facoltà dell’Associazione, dietro delibera dell’Assemblea dei Soci, modificare la sede sociale così come istituire altrove sedi secondarie.-

### **Art.2 – Caratteristiche dell’Associazione**

L’Associazione è apartitica e apolitica, persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale, si ispira a principi di etica e di tradizione del cristianesimo e la sua attività segue i principi della mutualità tra i propri associati verso gli anziani, i disagiati, i disabili e gli inabili.-

L’Associazione persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale, non ha scopo di lucro e rientra nella disciplina del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460.-

In connessione con quanto sopra esposto l’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione, anche mediante l’utilizzo dell’acronimo “ONLUS”.-

### **Art.3 – Finalità e Scopi dell’Associazione**

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità e di solidarietà sociale, senza finalità speculative, in particolare vuole andare incontro a tutte le necessità primarie degli anziani e dei disabili per favorirne l’integrazione e il reinserimento in un adeguato contesto sociale per mantenerli il più a lungo possibile nel loro ambiente di vita.-

L’Associazione potrà gestire centri di accoglienza e di aggregazione per persone anziane e non, disagate, non autosufficienti, che vivono in condizione di solitudine, emarginazione, carenza assistenziale, carenza economica, o che abitano in alloggi inadeguati.-

L’Associazione potrà inoltre, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, amministrative e di personale, svolgere anche attività di assistenza domiciliare ad anziani o disabili con personale idoneo all’assolvimento di tali servizi.-

Altri scopi dell’Associazione sono:

- a) Migliorare le condizioni di vita delle persone disabili, o portatrici di handicap;
- b) Rendere effettiva, tramite i propri servizi, l’assistenza personale alle persone al precedente Punto a);
- c) Attivare consulenze e servizi tali da permettere alle predette persone una vita dignitosa;
- d) Cooperare con altre istituzioni regionali ed enti nazionali ed internazionali, aventi scopi affini o correlati con quelli dell’Associazione.-

L'Associazione, al fine del raggiungimento di tutti i suddetti scopi sociali, potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici o Associazioni, sia private che pubbliche, volte alla fornitura di tali servizi.-

Potrà organizzare e gestire corsi di formazione, sia per il proprio personale che per gli associati che per i terzi ed effettuare qualsiasi altra attività tesa a meglio preparare e qualificare il personale demandato alla assistenza.-

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.-

#### **Art.4 – Soci**

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, si avvale dell'apporto volontario e gratuito degli associati che hanno tuttavia il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute.-

L'Associazione può comunque ricorrere, nel limite necessario al proprio regolare funzionamento e per particolari necessità, a prestazioni di lavoro dipendente, a prestazioni di lavoro autonomo o a prestazioni retribuite dei soci.-

#### **Art.5 – Ammissione dei Soci**

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, essendo maggiori di età ed essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.-

La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.-

Tutti gli associati devono partecipare alla vita associativa in modo personale, spontaneo, senza fine di lucro, con spirito di solidarietà e con comportamenti di correttezza e buona fede.-

Tutti gli associati hanno diritto di voto in assemblea per tutti gli argomenti e gli atti su cui l'assemblea è chiamata a discutere ai sensi di Legge, di Statuto o per volontà del Consiglio Direttivo.-

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta e senza il rispetto di particolari formalità del richiedente.-

L'accettazione della domanda comporta il pagamento delle quote annuali previste in favore dell'Associazione da parte di ciascun associato.-

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, morte dell'associato.-

Il recesso è sempre consentito e si effettua a norma del articolo 2526 del C.C..-

In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e potrà applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.-

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ha effetto dal giorno in cui la relativa comunicazione, ben motivata e a mezzo lettera raccomandata A/R, viene inviata all'escluso.-

Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso, da parte dell'associato escluso, a mezzo lettera raccomandata A/R, allo stesso Consiglio Direttivo che giudicherà senza formalità ed in via definitiva.-

### **Art.6 – Organi dell’Associazione**

Sono organi dell’Associazione:

- ) L’Assemblea dei Soci;
- ) Il Consiglio Direttivo;
- ) Il Presidente;
- ) Il Collegio Sindacale.-

Tutte le cariche associative sono elettive e sono gratuite salvo il rimborso delle spese, sostenute e documentate, per l’espletamento delle proprie funzioni.-

### **Art.7 – Assemblea dei Soci**

L’Assemblea dei Soci è l’organo supremo e sovrano dell’Associazione e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.-

L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio oppure può essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne venga fatta richiesta scritta, con le materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da un terzo degli associati.-

All’Assemblea dei Soci spetta:

- ) L’elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- ) L’elezione del Collegio Sindacale;
- ) L’approvazione del rendiconto consuntivo, del prospetto preventivo e delle eventuali, rispettive, relazioni allegate;
- ) L’approvazione della quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo;
- ) L’approvazione del programma e del piano annuale delle attività sociali;
- ) L’approvazione degli eventuali regolamenti interni;
- ) La modifica del presente Statuto secondo quanto previsto dall’Art.16;
- ) Lo scioglimento dell’Associazione secondo quanto disposto dall’Art.17;
- ) La deliberazione su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale e riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.-

La convocazione va fatta con avviso che dovrà essere reso noto ai soci almeno 8 giorni prima dell’assemblea.-

L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora (della prima e della seconda convocazione), delle materie da trattare e il luogo di svolgimento dell’Assemblea che potrà anche essere diverso dalla sede sociale.-

In prima convocazione l’Assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera con l’approvazione della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con l’approvazione della maggioranza dei presenti.-

L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell’Associazione il quale nomina un Segretario per mettere a verbale le deliberazioni assunte; detto verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario

d'Assemblea e deve essere tenuto a disposizione degli associati presso la sede dell'Associazione.-

### **Art.8 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, è formato da sette membri che devono essere scelti dall'Assemblea dei Soci tra gli associati.-

In seno al Consiglio Direttivo i consiglieri scelgono:

- ) Il Presidente del Consiglio Direttivo che è anche il Presidente dell'Associazione.-Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia in giudizio che di fronte a terzi ed è titolare della firma sociale.-
- ) Il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza impedimento.-
- ) Il Segretario che si occupa della parte amministrativa dell'Associazione; a titolo esemplificativo: redige gli ordini del giorno che saranno oggetto di discussione del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei Soci, compone gli avvisi riguardanti le convocazioni consiliari o assembleari, provvede al disbrigo di tutta la corrispondenza ordinaria.-

I membri del Consiglio Direttivo svolgono gratuitamente la loro attività, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.-

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 degli associati aventi diritto al voto.-

### **Art.9 – Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno quattro dei sette membri, è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o su richiesta scritta, con gli argomenti da trattare, di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso.-

La convocazione va fatta con avviso che dovrà essere reso noto ai consiglieri almeno 8 giorni prima della data del consiglio.-

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, delle materie da trattare e del luogo di svolgimento del Consiglio che potrà anche essere diverso dalla sede sociale.-

Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale la mozione votata dal Presidente.-

Qualora un membro del Consiglio Direttivo presentasse le dimissioni scritte lo stesso decade dalla carica e viene sostituito dal primo dei non eletti che resterà in carica per tutta la restante durata del Consiglio stesso.-

Le dimissioni scritte della maggioranza del Consiglio Direttivo fanno ritenere dimissionario tutto il Consiglio stesso.-

### **Art.10 – Attività del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, ha i poteri generali di indirizzo dell'attività dell'Associazione.-

In particolare il Consiglio Direttivo:

- ) Elegge tra i suoi membri, nella prima riunione del mandato, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- ) Convoca l'Assemblea dei Soci;
- ) Determina la quota associativa annuale;
- ) Cura l'attuazione delle linee programmatiche promosse dall'Assem-

- blea dei Soci;
- ) Predispone annualmente il rendiconto consuntivo e il prospetto preventivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
  - ) Predispone programmi, indirizzi e modalità di attuazione delle iniziative;
  - ) Predispone i regolamenti interni per l'attività dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea dei Soci per la sua approvazione;
  - ) Delibera in merito all'ingresso, al recesso e all'esclusione degli associati;
  - ) Si occupa della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge o disposizione statutaria riservate all'Assemblea dei Soci;
  - ) Controlla l'andamento delle attività e i risultati di gestione;
  - ) Propone le modifiche statutarie;
  - ) Determina i criteri per la destinazione degli avanzi di gestione;
  - ) Assume e licenzia i lavoratori alle dipendenze dell'Associazione.-

#### **Art.11 – Presidente dell'Associazione**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ai sensi dell'Art.10 e dura in carica tre anni.-

Al Presidente spetta:

- ) La firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione, esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo, di fronte a terzi ed in giudizio;
- ) La convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo;
- ) La cura del regolare svolgimento dei lavori assembleari;
- ) La sottoscrizione dei verbali assembleari e l'impegno per la loro conservazione presso la sede sociale.-

I medesimi poteri sono attribuiti al Vicepresidente che opera in caso di assenza o impedimento del Presidente o su delega dello stesso Presidente per taluni specifici compiti o settori.-

#### **Art.12 – Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, anche non associati, eletti dall'Assemblea dei Soci.-

Esso dura in carica tre anni.-

Il Collegio Sindacale è convocato per la prima volta dal Presidente dell'Associazione.-

Il presidente del Collegio Sindacale viene eletto dai componenti del Collegio stesso nella prima sua prima riunione.-

Il Collegio Sindacale delibera a maggioranza dei voti.-

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sulla osservanza delle Leggi e del presente Statuto, verifica la correttezza della gestione economica e patrimoniale dell'Associazione, predispone infine una relazione annuale in occasione dell'approvazione del rendiconto consuntivo.-

#### **Art.13 – Esercizio Sociale**

L'esercizio sociale inizia il 1<sup>^</sup> di Gennaio e termina il 31 di Dicembre di ogni anno.-

Entro il 30 Aprile dell'anno successivo il Consiglio Direttivo, dopo averlo predisposto, sottopone all'Assemblea dei Soci il rendiconto consuntivo al 31 Dicembre nonché il prospetto preventivo per l'anno in corso.-

Il rendiconto consuntivo tiene conto delle spese sostenute e delle entrate conseguite nell'esercizio sociale mentre il prospetto preventivo tiene conto delle ipotesi di entrata e di uscita.-

Il rendiconto consuntivo e il prospetto preventivo sono controllati dal Collegio Sindacale.-

Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.-

Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al rendiconto consuntivo o al prospetto preventivo e sottoposti all'Assemblea dei Soci.-

Il rendiconto deve informare sulla complessiva situazione dell'Associazione.-

Deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico e finanziaria dell'Associazione nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.-

Il rendiconto consuntivo e il prospetto preventivo devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di coloro che vi abbiano interesse.-

#### **Art.14 – Risorse dell'Associazione**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- ) Quote associative annuali;
- ) Proventi derivanti dall'attività istituzionale;
- ) Proventi derivanti dalle attività connesse;
- ) Contributi di soci e/o di società sia pubbliche che private;
- ) Donazioni e lasciti;
- ) Rimborsi;
- ) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- ) Eventuali contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.-
- ) Beni mobili, immobili e mobili registrati;

Le quote associative annuali sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci in occasione dell'approvazione del rendiconto annuale.-

I proventi, i contributi, le donazioni, i lasciti e qualsiasi altro tipo di risorsa economica, sia in denaro che in natura che pervengono all'Associazione sono accettati dal Consiglio Direttivo e devono essere finalizzati al raggiungimento delle attività istituzionali.-

I beni immobili e quelli mobili registrati possono essere acquisiti dall'Associazione e devono essere ad essa intestata.-

I beni mobili di proprietà degli aderenti o di terzi possono essere dati in comodato all'Associazione.-

I beni mobili, immobili e mobili registrati devono essere collocati in un inventario che deve essere depositato presso la sede dell'Associazione, a disposizione degli associati.-

È vietata durante la vita dell'Associazione, la distribuzione, anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o

capitali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per Legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.-

L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per l'esclusiva realizzazione delle attività istituzionali.-

#### **Art.15 – Convenzioni dell'Associazione**

L'Associazione può stipulare convenzioni con altre Associazioni, Enti o Società, sia pubbliche che private.-

Le convenzioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne stabilisce le modalità di attuazione.-

Copia di ogni convenzione deve essere custodita presso la sede dell'Associazione.-

#### **Art.16 – Modifica dello Statuto**

La modifica del presente Statuto deve essere deliberata esclusivamente dall'Assemblea dei Soci su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti all'Associazione e aventi diritto di voto.-

#### **Art.17 – Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti all'Associazione e aventi diritto di voto.-

L'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di un liquidatore scegliendolo preferibilmente tra gli associati e ne determina i poteri.-

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra Associazione Onlus o Associazione con finalità sociale o per fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla Legge e salvo i beni ricevuti in comodato dagli associati ai quali andranno restituiti.-

#### **Art.18 – Norma di Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e di Legge in materia.-

Uliveto Terme, 11/12/2007

Statuto approvato e reso esecutivo immediatamente dall'Assemblea tenutasi a Uliveto Terme il 11/12/2007.-